



DOMANDE FREQUENTI – FAQ

1. È obbligatorio includere le “attività diverse” ai sensi del D.Lgs. 36/2021 nello statuto?

Non è obbligatorio includere le “attività diverse” ai sensi del D.Lgs. 36/2021 nello Statuto.

L’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce infatti – alla lett. b) – che nello Statuto devono essere espressamente previsti: “*b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*”. Viceversa, l’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, attribuisce **la facoltà** per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di svolgere “attività diverse” prevedendo che: “*le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono** esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*”.

Pertanto, l’esercizio delle attività diverse non è obbligatorio, né lo è, di conseguenza, l’inserimento delle stesse nello Statuto.

Tuttavia, si evidenzia come, qualora si intendesse esercitare “attività diverse” – secondarie e strumentali all’attività istituzionale –, queste dovranno essere necessariamente consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto – e dunque ivi inserite espressamente –, pena l’impossibilità del loro svolgimento.

Si ricorda, in ogni caso, che la non conformità dello Statuto, a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, comporta l’inammissibilità dell’istanza di iscrizione al Registro per le nuove iscrizioni ovvero la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione per i sodalizi sportivi già iscritti.

Parole chiave: esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; attività diverse;

Fonti: artt. 7, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021.

2. Cosa si intende per “attività diverse”?

La normativa vigente non offre un’espressa elencazione o classificazione delle “attività diverse” ai sensi del D.Lgs. 36/2021. Secondo la dicitura testuale dell’art. 9, comma 1, del predetto Decreto, tali attività saranno infatti oggetto di criteri e di limiti che verranno definiti mediante apposito Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, “*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*” (e che sembrerebbero invero ancora in via di definizione). In ogni caso, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021, le attività diverse che le ASD e SSD possono inserire nel proprio statuto devono necessariamente possedere “*carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali*”.



Il D.Lgs. n. 120/2023 ha poi da ultimo introdotto il comma 1-*ter* all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, il quale stabilisce espressamente che *“il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”*.

Parole chiave: attività diverse; criteri e limiti; sanzione;

Fonti: art. 9, commi 1 e 1 *ter*, del D.Lgs. 36/2021.

3. È possibile cambiare la sede legale o trasferire la sede legale della ASD/SSD senza modificare lo Statuto?

L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce espressamente che la sede legale della ASD e SSD deve essere inserita nell'atto costitutivo; viceversa, l'indicazione della sede legale non viene espressamente menzionata tra i requisiti da inserire nello statuto.

In ogni caso, la modifica della sede legale è prevista *ex lege* per il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune. Per la modifica della sede legale fuori dal Comune, la modifica deve essere adottata dall'Assemblea e deve provvedersi ai correlati adempimenti necessari – ivi inclusa la modifica dello statuto; modifica viceversa non necessaria in caso di trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune.

Parole chiave: sede legale; modifica statuto; art. 16 del Codice Civile;

Fonti: art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021.

4. È obbligatorio inserire nello statuto l'indirizzo esatto della sede legale della ASD/SSD o è sufficiente unicamente l'indicazione della città ove è sita la sede?

L'indicazione della mera città non appare sufficiente ad individuare con precisione la sede legale della ASD/SSD – salvo che non voglia delimitare l'ambito territoriale e ferma restando la necessaria indicazione come da precedente FAQ.

Parole chiave: sede legale; indirizzo o città.

5. È obbligatorio includere i minori, se soci, nella partecipazione delle assemblee o degli altri organi deliberativi?

L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 alla lett. e) prevede che nello Statuto devono essere espressamente previsti: *“le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile”*. Di conseguenza tutti i soci – sia maggiorenni, sia minorenni – devono poter partecipare e hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono altresì essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni. In caso di soci minorenni il voto dovrà essere esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale, secondo le disposizioni applicabili in materia.

Tale principio è stato espressamente sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23228, nella quale viene definita illegittima la disposizione statutaria che esclude dal diritto di voto gli associati minorenni, poiché comporta una ingiustificata



sprequazione con i maggiorenni. Il medesimo principio è stato poi ripreso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota n. 1309 del 06 febbraio 2019 ove, dopo aver riaffermato l'illegittimità degli statuti che inibiscono l'accesso ai minorenni, ribadisce, mutuando il principio di diritto della predetta sentenza, che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: *“il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”*. Da ultimo, più di recente, tale impostazione è stata altresì valorizzata dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che, con parere n. 2 del 2023 del 29 settembre 2023, ha aderito e richiamato il predetto orientamento.

Parole chiave: principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; soci minorenni; voto deliberativo e accessibilità alle cariche direttive;

Fonti: art. 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2021; Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23228; nota n. 1309 del 06 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; parere n. 2 del 2023 del 29 settembre 2023 della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

6. È possibile svolgere assemblee in tutto o in parte da remoto? Quali sono gli accorgimenti da utilizzare?

Dal 31 luglio 2023 non è possibile che le Assemblee si svolgano, in assenza di espressa disposizione statutaria, da remoto. Ove espressamente previsto dallo Statuto, sia l'Assemblea dei Soci sia il Consiglio Direttivo – ovvero gli altri organi sociali, ove previsti – potranno avere luogo con modalità “da remoto”.

In ogni caso, sarebbe preferibile che il Presidente, il Segretario e l'eventuale Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

L'Assemblea deve garantire a tutti gli aventi diritto la partecipazione (e la votazione) da remoto, nonché l'approntamento tecnologico di idonei mezzi che garantiscano l'identificazione certa e inequivoca dei partecipanti. Inoltre, deve prevedere la possibilità dell'espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l'identificazione del votante.

Parole chiave: Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo da remoto;

7. Qual è il termine di adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021?

L'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 120/2023 prevede espressamente al comma 1-*quater*, ultimo periodo, che *“le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I **entro il 31 dicembre 2023**”*.

Il termine per adeguare lo statuto alle vigenti disposizioni normative deve intendersi perentorio.

Si ricorda, in proposito, che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.



Parole chiave: termine di adeguamento dello statuto;

Fonti: art. 7, commi 1 e 1-*quater*, del D.Lgs. 36/2021.

8. L'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 deve essere obbligatoriamente effettuato da un notaio? Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro?

Non necessariamente l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 deve essere effettuato da un notaio; l'obbligo sussiste *ex lege* solo per le associazioni riconosciute e per le SSD costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), cioè gli enti dotati di personalità giuridica. In caso di associazione non riconosciuta, lo statuto potrebbe anche essere modificato con scrittura privata registrata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e, quindi, anche in assenza dell'intervento del notaio, salvo che lo statuto vigente non disponga diversamente.

L'art. 12 del D.Lgs. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 120/2023, prevede espressamente al comma 2-*bis* che *“le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto”* – fermo restando ogni diversa comunicazione da parte delle Autorità competenti in materia.

Parole chiave: obbligatorietà dell'adeguamento dello statuto ad opera del notaio; esenzione dall'imposta di registro

Fonti: artt. 6, comma 1, lett. c) e 12, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 36/2021.

9. Quali sono le modalità di convocazione delle assemblee?

Le modalità di convocazione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie sono liberamente individuabili nello statuto.

Tali modalità potrebbero consistere, a titolo meramente esemplificativo, nell'affissione in bacheca della convocazione, nella pubblicazione sul sito dell'affiliata, nella presa visione su apposito elenco, nella trasmissione della medesima a mezzo mail o PEC ai singoli aventi diritto, nonché nell'utilizzo di ulteriori differenti mezzi, espressamente previsti dallo statuto, purché, comunque, **idonei a garantirne la massima diffusione, informazione e accessibilità a tutti gli aventi diritto.**

In ogni caso, sarebbe preferibile individuare sia per le assemblee ordinarie, sia straordinarie almeno due modalità di convocazione: una individuale (ad esempio, attraverso l'invio di una mail o PEC ad ogni avente diritto) ed una collettiva (ad esempio, mediante l'affissione dell'avviso di convocazione su una bacheca).

Il principio della massima diffusione e pubblicizzazione della convocazione è stato più volte espressamente sancito dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo mediante la Circolare n. 9/E del 24/4/2013 e la Circolare n. 18/E dell'1/8/2018, ove si prevede che il principio di democraticità degli enti di tipo associativo viene garantito, tra gli altri, mediante l'utilizzo di misure idonee ad informare gli associati delle adunanze e delle decisioni degli organi sociali.



Parole chiave: modalità di convocazione delle assemblee sociali; principio di democraticità

Fonti: Circolare n. 9/E del 24/4/2013 e Circolare n. 18/E dell'1/8/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

10. Qual è il vigente regime di incompatibilità delle cariche?

Fermo restando i principi di democrazia interna, di uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati, nonché dell'elettività e gratuità delle cariche associative, previsti espressamente dall'art. 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2021 e fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile, il vigente regime di incompatibilità delle cariche viene stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 120/2023.

In particolare, tale disposizione sembrerebbe di fatto aver ampliato il regime di incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, prevedendo espressamente che: *“è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”*.

Parole chiave: incompatibilità delle cariche;

Fonti: artt. 7, comma 1, lett. e) e 11 del D.Lgs. 36/2021.

11. La nomina del Collegio dei probiviri e del Revisore dei conti è obbligatoria?

Sul punto occorre distinguere. Nelle ASD, il Revisore contabile (anche in forma collegiale) e il Collegio dei probiviri sono organi meramente facoltativi e quindi la nomina non è obbligatoria, poiché manca una espressa previsione di legge in tal senso.

Viceversa, per le SSD costituite nelle forme della società per azioni, o società a responsabilità limitata, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale dei conti è regolata rispettivamente dagli artt. 2409-*bis* e 2477 c.c. e dai limiti e requisiti ivi previsti. Rimane invece meramente facoltativa la nomina del Collegio dei probiviri.

Per le SSD, costituite nelle forme della società cooperativa, ancorché sia prassi consolidata la previsione nello statuto del Collegio dei probiviri, tale nomina non è di fatto obbligatoria, in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c. e dai limiti e requisiti ivi previsti.

Nondimeno, ove tali organi siano espressamente previsti e presenti nello statuto, dovranno parimenti essere nominati, con tutto quanto ne consegue.

Parole chiave: Collegio dei probiviri; Revisore dei conti;



Fonti: artt. 2409-*bis*, 2519, 2543 e 2477 c.c.

12. I termini, le maggioranze, il numero dei componenti e i *quorum* indicati nel modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica, sono derogabili?

I termini, le maggioranze, il numero dei componenti e i *quorum* (sia costitutivi, sia deliberativi), di cui agli artt. 8 (rubricato “Decadenza dei Soci”), 12 (rubricato “*Funzionamento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci*”), 14 (rubricato “*Assemblee dei Soci*”), 15 (rubricato “*Validità dell’Assemblea*”), 16 (rubricato “*Assemblea Straordinaria dei Soci*”), 17 (rubricato “*Consiglio Direttivo*”), 18 (rubricato “*Dimissioni del Consiglio Direttivo*”), 19 (rubricato “*Convocazione del Consiglio Direttivo*”) e 33 (rubricato “*Scioglimento*”) del modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica, sono derogabili e modificabili, nel rispetto delle vigenti disposizioni, anche del Codice civile.

Parole chiave: derogabilità delle disposizioni dello statuto.

13. Le disposizioni inserite nel modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica sono tutte obbligatorie?

Il modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica presentato contempla in parte disposizioni obbligatorie, in parte disposizioni facoltative/eventuali.

Il *facsimile* costituisce invero un modello ‘esplicativo’, che consente alle ASD affiliate di comprendere le estensioni dei vigenti obblighi normativi, fermo restando quanto più ampiamente e dettagliatamente previsto dalla normativa sportiva e statale.

In ogni caso, l’elenco delle disposizioni statutarie a carattere strettamente cogente ai fini dell’adeguamento ai D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 sarà pubblicato sul sito della Federazione in un apposito documento.

Parole chiave: disposizioni statutarie obbligatorie e/o eventuali/facoltative.

14. È obbligatorio adeguare lo Statuto alle disposizioni dei D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 indicate nel “modello di statuto”?

L’adeguamento dello statuto alle disposizioni previste dai D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021, come individuate nell’apposito documento pubblicato sul sito della Federazione e indicate nel modello di statuto, è obbligatorio. Tale adeguamento deve avvenire **“entro il 31 dicembre 2023”** – ai sensi dell’art. 7, comma 1-*quater*, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2021.

La mancata conformità dello Statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Parimenti, il mancato adeguamento alle altre disposizioni cogenti segnalate potrebbe altresì comportare ulteriori sanzioni, anche di differente tenore, per le Affiliate inadempienti.

Parimenti si richiede che l’Associazione indichi le fonti normative che hanno richiesto la modifica (D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021), preferibilmente con l’indicazione di “s.m.i.”

Parole chiave: obbligatorietà e perentorietà dell’adeguamento dello statuto;



Fonti: art. 7, commi 1 e 1-*quater*, del D.Lgs. 36/2021.

15. Il modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica può essere utilizzato anche per le ASD affiliate ad altri enti sportivi?

Il modello di statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica presentato costituisce una bozza tipo di statuto che può essere utilizzato anche per le ASD affiliate ad altri enti sportivi.

Parole chiave: modello di statuto e ASD affiliate ad altri enti sportivi.

16. La denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica o della Società Sportiva Dilettantistica deve essere inserita per esteso nella richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita iva?

Sarebbe preferibile inserire per esteso la denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica o della Società Sportiva Dilettantistica – e non, dunque, il solo acronimo “A.S.D.” ovvero “S.S.D.” – sia nella richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita iva, sia in tutti i segni distintivi della affiliata, nonché in ogni ulteriore e diverso atto o comunicazione rivolta al pubblico.

Invero, ancorché l’impostazione dottrinale prevalente sostenga che l’utilizzo dell’acronimo “A.S.D.” ovvero “S.S.D.” in luogo della formulazione estesa, non possa essere considerato *ex se* preclusivo del riconoscimento dello *status* di ente sportivo dilettantistico e delle relative agevolazioni, attribuzioni, riconoscimenti e semplificazioni qualora l’ente sia in grado di dimostrare una condotta democratica, il rispetto degli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi, nonché una concreta e genuina attività sportiva svolta, non mancano tuttavia orientamenti, anche pretori, di verso contrario.

In particolare, dapprima l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, sviluppando una impostazione che trova fondamento nell’art. 90, L. 289/2002 – il quale stabilisce, per effetto del combinato disposto dei commi 17 e 18, che “*le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica*” –, ha evidenziato per un verso, che “*in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell’atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell’art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato*”; e, per altro verso, che “*parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico*”.

La medesima impostazione è stata poi replicata, più di recente, dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza 19.10.2015 n. 1072/34/15, la quale ha espressamente evidenziato che “*pur non essendo sufficiente la denominazione utilizzata per qualificare l’ente, essendo necessaria una valutazione caso per caso della fattispecie oggetto di analisi, la mancata specificazione del proprio nome e dei requisiti richiesti dalla L. 289/2002, potrebbe comportare il disconoscimento della qualifica di ente sportivo dilettantistico ed il recupero a tassazione dei proventi corrisposti da associati e/o tesserati per la partecipazione alle attività sociali*” [Cfr.].

Parole chiave: utilizzo e inserimento della denominazione per esteso in luogo dell’acronimo;



Fonti: art. 90, commi 17 e 18, della L. 289/2002; Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenda delle Entrate; Commissione Tributaria Regionale di Torino, sentenza 19.10.2015 n. 1072/34/15.

17. Si può essere socio senza essere tesserato e viceversa?

Le qualifiche di socio e di tesserato sono distinte e possono coesistere, ovvero, in taluni casi, sovrapporsi.

Il tesseramento è invero, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, *“l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportive”*, da cui conseguono taluni diritti (tra gli altri, ma non solo, *“partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'Associazione, dalla Società Sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari”* anche ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2021) e taluni doveri (ad es., ma non solo, il pagamento della quota associativa, nonché l'osservanza delle *“norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale ed Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza”*, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 36/2021). Viceversa, la qualifica di socio si acquista mediante la stipulazione di un vero e proprio contratto tra l'ente affiliato e il soggetto intenzionato a farne parte che, nondimeno, potrebbe non essere interessato allo svolgimento dell'attività sportiva praticata, pur condividendo l'interesse per le attività associative e gli scopi sociali.

All'interno di una medesima affiliata possono dunque coesistere: il socio tesserato, il socio non tesserato (che, dunque, potrebbe non avere interesse a pratica l'attività sportiva di riferimento) e il tesserato (che, pertanto, svolge attività sportiva senza essere socio, con tutto quanto ne consegue).

Parole chiave: socio e tesserato.

18. Si configura conflitto di interessi nel caso in cui il tecnico di una Associazione rivesta anche la carica di presidente/vice-presidente/consigliere della medesima?

Fermi restando gli eventuali (ulteriori) limiti e/o vincoli previsti dallo statuto, l'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 prevede uno specifico regime di incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche, statuendo espressamente che: *“è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”*.

Nondimeno, tale regime di incompatibilità – e con esso, il conseguente divieto ivi previsto – sembrerebbe di fatto di non agevole definizione. Invero, secondo la dicitura testuale di tale disposizione, l'amministratore (e come tale, parimenti il Presidente e il Vice – Presidente) non può ricoprire le cariche in altre associazioni e non, viceversa, *“incarichi”*. In termini generali, il *discrimen* è legato alla differenza tra *“cariche”* e *“incarichi”*: le prime costituiscono ruoli di natura prevalentemente elettiva, che comportano funzioni di responsabilità; i secondi sono ruoli collaborativi



e (non tecnicamente) subordinati. Pertanto, se la lettura rigorosa dell'art. 11 potrebbe portare a escludere la contemporanea assunzione anche del ruolo di tecnico, la *ratio* della norma potrebbe soccorrere: è chiaro, infatti, che la finalità della disposizione è di evitare che lo stesso soggetto possa agire, amministrare e gestire più associazioni. Ma il tecnico non ha funzioni gestorie né amministrative; dunque, il rischio che la disposizione mira ad evitare non potrebbe porsi in tal caso e, quindi, non parrebbe configurabile una ipotesi di conflitto di interessi che, secondo la definizione (civile) più 'rigorosa', attiene più propriamente ai casi nei quali *"il rappresentante sia portatore di un interesse contrastante ed incompatibile con l'interesse del rappresentato"*.

In aggiunta a tanto, si richiama altresì la disciplina recata dal comma 3 dell'art. 29 del Decreto *de quo* ai sensi del quale *"le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva"* – con tutto quanto ne consegue ove nell'ambito del mandato il Presidente operi come volontario.

Il tutto, in ogni caso, fatti salvi i profili previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente e comunque applicabili. In particolare, si rammenta che l'art. 90, comma 18, della L. 289/2002, da un lato, e l'art. 8 del D.Lgs. 36/2021, dall'altro, prevedono per società e le associazioni sportive dilettantistiche specifici vincoli statutari diretti a garantire, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro, nonché l'organizzazione dell'ente secondo un ordinamento interno a base democratica. Ebbene, in tal senso, la lettera D) dell'art. 90 della predetta legge dispone che nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista *"l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette"*; e, in linea complementare, il comma 2 dell'art. 8 del Decreto in parola statuisce il divieto della *"distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto"*. In merito si richiama altresì la Risoluzione n. 9 del 25/01/2007 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che *"riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell'attività sociale fra i soci, con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all'applicabilità del regime fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell'individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi come norma di valenza generale. Pertanto, la stessa deve ritenersi applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge"*. In particolare, l'art. 10, comma 6, lettera C), del D.Lgs. n. 460/1997 dispone che si considera *"in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni"*. La lett. E) dello stesso comma prevede inoltre che costituisce distribuzione indiretta di utili anche *"la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche"*. Come sottolineato dalla Risoluzione n. 9 del 2007, *"la previsione dei limiti quantitativi previsti dalle citate lettere (...) nell'erogazione di corrispettivi e compensi è finalizzata ad evitare che, attraverso la corresponsione degli stessi, si realizzi indirettamente distribuzione dei proventi dell'attività dell'ente. Circa la portata dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso" indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono "valore di presunzione assoluta"*. Ciò comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla



disposizione in argomento costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili. Con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato, altresì, precisato che le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate "ad evitare che la disciplina agevolata" applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo "possa alimentare abusi" e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore in argomento, assolvono ad una "funzione interpretativa" del concetto di distribuzione indiretta di utili. La medesima risoluzione ha precisato che l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 "è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione" ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si evidenzia che ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, è necessario che il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l'operazione attuata non concretizzi in realtà un comportamento elusivo. Dalla ricostruzione sopra operata discende che il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 configura di per sé un'indiretta distribuzione fra soci dei proventi dell'attività sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, salvo la possibilità di chiedere, ove se ne verificano i presupposti, la disapplicazione ai sensi del citato articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973. Fuori delle fattispecie individuate dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l'intento di conseguire finalità lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti elusivi posti in essere. In particolare, va accertato se il cumulo di più compensi in capo allo stesso socio consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 o eluda comunque, in concreto, il divieto di divisione dei proventi derivanti dall'attività sociale recato dall'art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, tenuto conto dell'entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito), in relazione alle attività svolte dalla società e ai redditi percepiti dallo stesso ente".

Parole chiave: conflitto di interessi; regime di incompatibilità; carica e incarico; assenza fini di lucro; divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili;

Fonti: artt. 8 e 11 del D.Lgs. 36/2021; art. 90, comma 18, della L. 289/2002; art. 148, comma 3, del TUIR; art. 10, comma 6, lettere C) ed E), del D.Lgs. n. 460/1997; Risoluzione n. 9 del 25/01/2007 dell'Agenzia delle Entrate.